

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI AUTOSTRAD E S.P.A.
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 E IL 13 DICEMBRE 2006**

**1. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA NELLA QUALE È STATA CONVOCATA L'ODIERNA ASSEMBLEA
ORDINARIA**

Con la presente relazione il Consiglio di Amministrazione di Autostrade intende dare sinteticamente conto agli azionisti degli eventi concernenti, a vario titolo, l'operazione di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. ("**Autostrade**") in Abertis Infraestructuras S.A. ("**Abertis**") deliberata dall'assemblea straordinaria delle due società lo scorso 30 giugno (la "**Fusione**"), occorsi successivamente alla data nella quale è stata convocata l'odierna assemblea ordinaria.

Tali eventi sono nel seguito distinti, per agevolarne la comprensione, in eventi connessi (i) alla proposta oggetto dell'odierna assemblea; (ii) al tema della necessità di un provvedimento autorizzatorio della Fusione e (iii) all'art. 12 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, successivamente convertito dalla L. 286 del 2006.

1.1. Eventi relativi alla proposta di distribuzione del dividendo straordinario

- In data 10 novembre 2006, Anas S.p.A. ("**Anas**"), con lettera prot. 274/2006 inviata ad Autostrade e ad Autostrade per l'Italia S.p.A. ("**Autostrade per l'Italia**"), chiedeva ad Autostrade e ad Autostrade per l'Italia S.p.A. urgenti chiarimenti e rassicurazioni in relazione alla convocazione dell'assemblea di Autostrade, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in pari data, per deliberare la distribuzione del dividendo straordinario di Euro 3,75 per azione (il "**Dividendo Straordinario**"), motivando tale richiesta con l'assunto che ogni operazione straordinaria incidente sul patrimonio delle due società dovrebbe essere adottata previa verifica dell'equilibrio economico-finanziario di gestione in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli investimenti programmati.
- Autostrade riscontrava la citata comunicazione con lettera in data 16 novembre 2006, precisando che il progetto di fusione prevedeva *ab origine* la distribuzione del Dividendo Straordinario quale presupposto di attuazione della Fusione e che tutte le informazioni relative alla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario della società post Fusione erano già state fornite ad Anas sin dal 15 maggio 2006. Nella medesima lettera Autostrade faceva presente che, proprio sulla base di tali informazioni, Anas aveva concluso un'approfondita istruttoria, nell'ambito della quale si era avvalsa anche di una commissione di esperti appositamente nominata, che aveva riscontrato l'ininfluenza della Fusione sul profilo economico finanziario della società post Fusione, anche tenendo conto della distribuzione del Dividendo Straordinario. Con l'occasione Autostrade sottolineava che tale

in influenza, peraltro, era stata confermata anche dall'agenzia di *rating* Standards & Poor's, secondo la quale anche dopo la distribuzione del Dividendo Straordinario, la società post Fusione manterrebbe un *Corporate Credit Rating* "A" in linea con quello attuale e confermava che, in relazione al finanziamento necessario per il pagamento del Dividendo Straordinario, Autostrade per l'Italia non avrebbe prestato alcuna garanzia.

- Sempre in data 16 novembre 2006 Autostrade per l'Italia precisava ad Anas di non aver in programma l'effettuazione di alcuna operazione straordinaria incidente sul proprio patrimonio, confermava che non avrebbe prestato alcuna garanzia in relazione al finanziamento necessario per il pagamento del Dividendo Straordinario e significava contestualmente di essere in grado di far fronte agli investimenti programmati.
- In pari data, Anas, con lettera prot. 276/2006, contestando la asserita mancanza di riscontri alla citata lettera del 10 novembre, sollecitava Autostrade e Autostrade per l'Italia a fornire informazioni in merito alle caratteristiche della distribuzione del Dividendo Straordinario e, tra l'altro, anche in merito alle modalità di acquisizione delle risorse finanziarie occorrenti a tal fine ed agli effetti di tale operazione sulla permanenza dell'equilibrio economico-finanziario di gestione in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli investimenti. Nella medesima lettera, Anas intimava ad Autostrade e ad Autostrade per l'Italia di fornire i predetti chiarimenti con la massima sollecitudine e diffidava, tra l'altro, Autostrade dall'assumere ulteriori determinazioni finalizzate alla distribuzione del Dividendo Straordinario ed entrambe le società dal prestare garanzie in merito a tale operazione.
- Con lettera in data 17 novembre 2006, Autostrade, ribadiva le affermazioni contenute nella lettera del 16 novembre 2006, precisando che Anas avrebbe applicato ad Autostrade, soggetto estraneo alla convenzione di concessione stipulata nel 2003 con Autostrade per l'Italia, disposizioni rivenienti da tale concessione e facendo espressa riserva di azioni giudiziarie.
- Con lettera in data 20 novembre 2006 Autostrade per l'Italia ribadiva che né Autostrade per l'Italia, né alcuna delle società concessionarie dalla stessa partecipate avevano assunto o avevano intenzione di assumere deliberazioni in ordine alla distribuzione di un dividendo straordinario, riservandosi altresì di tutelare giudizialmente la propria posizione.
- In data 21 novembre 2006, Autostrade per l'Italia proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei confronti di Anas per l'annullamento e, in via incidentale, per la sospensione degli effetti, delle menzionate lettere prot. 274/06 del 10 novembre 2006 e 276/06 del 16 novembre (e degli ulteriori atti ivi indicati). Analogo ricorso è stato successivamente presentato da Autostrade anche nei confronti del Ministero delle Infrastrutture.
- In data 28 novembre 2006, Autostrade, ribadito di aver fornito, già con lettera del 16 novembre 2006, dettagli in ordine alla distribuzione del Dividendo Straordinario, completava tale informativa con ulteriori dettagli, anche contenuti nella relazione illustrativa alla proposta sottoposta all'assemblea odierna, in merito a tale operazione e, con riferimento agli effetti finali della predetta

distribuzione, richiamava la relazione, già inviata il 15 maggio 2005, predisposta con il supporto di Goldman Sachs e Rothschild, che dimostrava non solo la permanenza, ma anche il miglioramento di tutti gli indici economico-finanziari dell'entità post Fusione.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio disponeva la riunione dei giudizi instaurati da Autostrade e Autostrade per l'Italia fissando per la discussione della domanda cautelare l'udienza del 6 dicembre 2006.
- In data 6 dicembre 2006, con ordinanze n. 6686/2006 e 6687/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti delle lettere Anas prot. 274/06 e 276/06, ritenendo l'insussistenza di uno dei presupposti del provvedimento cautelare, rappresentato dal *“pregiudizio grave ed irreparabile”*, connotandosi *“la nota impugnata come richiesta di chiarimenti, cui è funzionalmente connessa la diffida”* ed essendo tale richiesta di chiarimenti esaudita *“sì da far venir meno, sotto il profilo formale le condizioni di applicabilità della diffida”*, e ciò anche tenuto conto che, ad avviso del medesimo Tribunale *“la nota di Autostrade S.p.A. in data sembra comunque adeguatamente esplicativa”*.

1.2 **Eventi relativi all'autorizzazione al perfezionamento della Fusione**

- Come ricordato nella relazione illustrativa alla proposta oggetto dell'odierna assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade, con lettera del 27 ottobre 2006 Anas aveva comunicato ad Autostrade e ad Autostrade per l'Italia, tenuto conto del profilo di dubbio riscontrato nella nota trasmessa dalla Commissione Europea il 18 ottobre 2006, l'integrale superamento ed inefficacia delle lettere inviate da Anas l'11 luglio 2006, il 5 agosto 2006 e il 13 ottobre 2006 relative all'istanza di autorizzazione all'attuazione della Fusione formulata da Autostrade il 5 luglio 2006, precisando che Autostrade ed Autostrade per l'Italia avrebbero potuto riattivare la fase istruttoria conseguente alla citata domanda di autorizzazione.
- Tale lettera, come precisato nella citata relazione illustrativa era stata riscontrata in pari data da Autostrade ed Autostrade per l'Italia, che avevano in tal sede precisato di ritenere che il profilo di illegittimità sollevato dalla Commissione Europea doveva intendersi riferito anche al potere di sottoporre la Fusione alla preventiva autorizzazione da parte di Anas e dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze, e avevano altresì richiesto un'esplicita determinazione qualora Anas fosse stata di diverso avviso.
- A tale lettera Anas non ha mai dato risposta.
- Con lettera in data 9 novembre 2006, pervenuta ad Autostrade in data 10 novembre 2006, Anas, asserendo [sorprendentemente] di non aver ricevuto alcuna risposta alla propria nota del 27 ottobre 2006 e di essere pertanto ancora in attesa di comunicazioni in merito alla riattivazione della fase

istruttoria, comunicava che, in assenza del seguito richiesto, non avrebbero potuto essere esperite le necessarie attività istruttorie.

- Tale nota veniva riscontrata da Autostrade con lettera del 17 novembre 2006, con la quale, tra l'altro, richiamate le contraddittorie comunicazioni di Anas del 13 ottobre 2006, del 27 ottobre 2006 e del 9 novembre 2006 in merito al tema dell'autorizzazione all'attuazione della Fusione, e ribadito di aver richiesto in data 27 ottobre 2006 ad Anas chiarimenti in merito all'originaria, ovvero sopravvenuta inefficacia delle citate comunicazioni del 5 agosto 2006 e del 13 ottobre 2006 ed alla connessa rimozione della necessità di riattivare la menzionata fase istruttoria, Autostrade sottolineava che Anas non aveva mai fornito i chiarimenti richiesti al riguardo. Con la medesima lettera Autostrade, ritenuto che la pretesa di Anas di esercitare una competenza autorizzatoria sulla Fusione configurerebbe una misura di blocco della stessa operazione, operazione per converso soggetta solo alla esclusiva competenza della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento CE 139/2004, concludeva chiedendo che Anas ritenesse adempiuti gli obblighi relativi alla Fusione in coerenza con le norme, anche comunitarie, applicabili alla fattispecie.
- A tale lettera Anas non ha mai dato risposta.
- In data 6 dicembre 2006 si è tenuta avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'udienza di discussione relativa al ricorso, proposto il 19 ottobre 2006 al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio da Autostrade e Autostrade per l'Italia, tra l'altro, nei confronti di Anas, del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell'Economia delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come noto, tale ricorso aveva ad oggetto:

- l'annullamento, previa sospensione degli effetti: (i) del provvedimento in data 5 agosto 2006 con il quale Anas aveva negato l'autorizzazione alla Fusione, nonché (ii) dei relativi atti presupposti, connessi e conseguenti - con conseguente riconoscimento del diritto soggettivo in capo alle ricorrenti di procedere alla Fusione in assenza della richiesta autorizzazione; nonché
 - l'accertamento della circostanza che le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 violerebbero i diritti soggettivi delle ricorrenti e presenterebbero diversi profili di illegittimità costituzionale.
- Con ordinanze n. 6684/2006 depositata in pari data, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto la domanda cautelare formulata dalle ricorrenti Autostrade e Autostrade per l'Italia. In particolare, come risulta dalla citata ordinanza n. 6684/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto, tra l'altro, *“prima facie (...) che non persuade, pur nella complessità delle questioni giuridiche prospettate, l'assunto dei deducenti secondo cui non sarebbe configurabile un potere di autorizzazione ed approvazione sulla fusione di Autostrade S.p.A., che, al contrario, sembra trovare fondamento nella disciplina del diritto positivo, e soprattutto nella disciplina delle convenzioni accessorie che impongono obblighi di informazione in capo alla concessionaria, strettamente complementari alla garanzia di un assetto funzionale all'ottimale realizzazione degli impegni assunti?”*; che *“siffatto assunto interpretativo non appare neppure in contrasto*

con le norme del Trattato U.E. in tema di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, concorrendo, con la disciplina comunitaria, nei limiti delle compatibilità sistemiche, anche il regime concessorio di diritto interno, in relazione al quale l'autorizzazione dell'Amministrazione statale, connessa all'incidenza di detta operazione sull'assetto societario del concessionario autostradale, rileva, ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 21 del Regolamento CE n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 come norma prudenziale” e, infine, che “in questa stessa prospettiva può essere letta la disciplina risultante dalla L. 24.11.2006, n. 286 di conversione del d.l. 3.10.2006, n. 262”, anche tenuto conto che “la libertà di stabilimento del trattato va esercitata comunque alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento”.

1.3 Eventi relativi all'art. 12 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006

- Alla data in cui è stata convocata l'odierna assemblea ordinaria, l'art. 12 del D.L. 262/2006, nella versione presentata e approvata dalla Camera, era in attesa di conversione in legge da parte del Senato.
- Con legge 24 novembre 2006, n. 286 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006. Per effetto di tale conversione, allo stato, risultano significativamente modificati i principi cardine sui quali si basa lo strumento convenzionale in essere tra Anas e le concessionarie autostradali.

2. CONSIDERAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADAL E ABERTIS IN MERITO AL NUOVO ASSETTO NORMATIVO E CONVENZIONALE VENUTOSI A DETERMINARE DOPO LA CONVOCAZIONE DELL'ODIERNA ASSEMBLEA ORINARIA

2.1. L'autorizzazione all'attuazione della Fusione

Come ricordato nel precedente paragrafo 1.2., tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 2719 del 21 giugno 2006, che seppur in assenza di una espressa disposizione normativa in tal senso, aveva affermato l'obbligo di Autostrade di richiedere un'autorizzazione all'attuazione della Fusione, Autostrade in data 5 luglio 2006 aveva depositato, con riserva, la relativa istanza presso Anas. Tale istanza era stata rigettata in data 5 agosto da Anas alla luce dell'opinione negativa espressa al riguardo dai Ministri delle Infrastrutture e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4 agosto 2006.

Successivamente, come richiamato nel citato paragrafo 1.2, Anas dapprima in data 13 ottobre 2006 aveva comunicato ad Autostrade e Autostrade per l'Italia il superamento della posizione negativa espressa in

relazione all'autorizzazione con nota congiunta dei Ministri delle Infrastrutture e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4 agosto 2006, ferme restando tutte le ulteriori criticità rappresentate da Anas nelle sue precedenti comunicazioni, e successivamente, in data 27 ottobre 2006, premesso l'integrale superamento e la conseguente inefficacia delle comunicazioni del 5 agosto 2006 e del 13 ottobre 2006, aveva invitato Autostrade ed Autostrade per l'Italia a riattivare la fase istruttoria conseguente alla domanda di autorizzazione del 5 luglio 2006.

Autostrade e Autostrade per l'Italia, non avendo ottenuto da Anas i chiarimenti richiesti in data 27 ottobre 2006 e 17 novembre 2006 in merito all'originaria, ovvero sopravvenuta inefficacia delle citate comunicazioni di Anas ed alla connessa rimozione della necessità di riattivare la citata fase istruttoria, ritenuto quindi, in difetto di diverso avviso dell'Anas, adempiuti gli obblighi relativi alla Fusione e rimossa quindi la necessità di qualsiasi autorizzazione alla stessa, anche in considerazione della pendenza dei giudizi promossi avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in relazione alle citate comunicazioni di Anas del 5 agosto 2006 e del 13 ottobre 2006, non ha ritenuto di riattivare la menzionata fase istruttoria. La richiesta di autorizzazione formulata da Anas si sarebbe collocata, tra l'altro in un contesto normativo in evoluzione, incidente sui fondamentali regolamentari, economici e finanziari del rapporto concessorio in essere e portante, di fatto, per Autostrade il rischio di una anticipazione degli effetti negativi della nuova normativa, nonché una incertezza assoluta sui tempi di attuazione della fusione.

Allo stato, quindi, alla luce dell'ordinanza del n. 6684/2006 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - in relazione alla quale Autostrade si riserva di valutare ogni più opportuna iniziativa - che, benché pronunciata in sede cautelare e comunque non definitiva, in quanto suscettibile di impugnazione avanti il Consiglio di Stato, è comunque produttiva di effetti, difetterebbe uno dei presupposti per l'attuazione della Fusione e cioè - ai sensi dell'art. XVII del progetto di fusione - l'ottenimento di *"tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari"* per il suo perfezionamento.

Non risulta, pertanto, verificato l'evento dedotto nel progetto di fusione quale condizione sospensiva per l'attuazione della Fusione, alla quale, pertanto, gli organi amministrativi di Autostrade e di Abertis non possono legittimamente dare esecuzione.

2.2. La conversione in legge del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006

Nel contempo, con la conversione in legge del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 appare significativamente mutato il quadro normativo e convenzionale esistente alla data di firma del contratto sottoscritto il 23 aprile 2006 da Autostrade e Abertis che disciplina i principali termini e condizioni della

Fusione (il c.d. “*Term Sheet*”), ed ancora sussistente alla data di approvazione del progetto di fusione da parte dei consigli di amministrazione e delle assemblee straordinarie di Autostrade e Abertis.

La normativa richiamata, infatti, introduce modifiche sostanziali, non previste né prevedibili alla data di firma del *Term Sheet*, alla disciplina normativa e convenzionale delle concessioni autostradali in essere a tale data, la cui portata giuridica non è definibile ed i cui effetti economico-finanziari sulle concessionarie e sulle società del gruppo che fa capo ad Autostrade non sono allo stato quantificabili.

In questo mutato assetto normativo, le cui implicazioni economiche – seppur non ad oggi individuabili – sembrano di considerevole significatività, ed in un contesto istituzionale caratterizzato anche da un atteggiamento delle autorità e degli enti competenti ostile o, quanto meno, diffidente riguardo all’attuazione dell’operazione, gli organi amministrativi di Autostrade e di Abertis hanno ravvisato la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 5. sub (i) del citato *Term Sheet*.

Tale clausola, infatti, come ricordato anche nella relazione illustrativa della proposta di distribuzione del Dividendo Straordinario oggetto dell’odierna riunione e al punto 1.a.1G, a pag. 11, della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul Progetto di Fusione (e come riportato anche nel Documento Informativo relativo alla Fusione redatto ai sensi dell’art. 70, comma 4, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999), per l’ipotesi in cui un’autorità competente, europea, spagnola o italiana dovesse stabilire condizioni, o assumere provvedimenti o iniziative tali da determinare un significativo impatto sulla Fusione o sulla situazione di fatto quale esistente alla data di firma del medesimo *Term Sheet*, dispone che le società partecipanti alla Fusione negozieranno in buona fede se e come procedere all’attuazione della Fusione.

In quest’ottica, gli organi amministrativi di Abertis e Autostrade, tenuto conto dell’assenza di una delle autorizzazioni alla quale è subordinata l’attuazione della Fusione, nonché del citato mutamento dell’assetto normativo esistente alla data del 23 aprile 2006, data di sottoscrizione del *Term Sheet*, ed alla data del 30 giugno 2006, data nella quale il progetto di fusione è stato approvato dalle assemblee delle due società, ad esito di consultazioni intervenute in merito all’attuabilità della Fusione, sono pervenuti in data odierna alla comune constatazione della impossibilità di dare attuazione alla Fusione.

Autostrade e Abertis, nonostante la comune constatazione della necessaria interruzione del progetto di fusione nel presente clima politico e istituzionale, sono convinte della validità per se stesse, per i propri azionisti, per i mercati coinvolti e per i sistemi dei due Paesi cui appartengono, del progetto industriale di aggregazione fra le stesse e della dimensione europea di tale progetto. Le società auspicano che in futuro si possano ricreare le condizioni per riconsiderare il progetto.

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade, pertanto, tenuto conto che la decisione di non procedere alla Fusione determina il venir meno del presupposto sul quale era fondata la proposta di distribuzione del Dividendo Straordinario, vale a dire l'attuazione della Fusione, in data odierna ha altresì deliberato di proporre, a modifica della proposta deliberativa di cui alla relazione illustrativa predisposta per l'odierna assemblea, di non assumere alcuna deliberazione in merito alla proposta di distribuzione del Dividendo Straordinario.

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade precisa, infine, che ove tale nuova proposta fosse approvata, tenuto conto che non si darà attuazione alla Fusione:

- il diritto di recesso esercitato dagli azionisti di Autostrade con riferimento alla delibera dell'assemblea straordinaria assunta da Autostrade lo scorso 30 giugno in merito alla Fusione, sospensivamente condizionato all'efficacia della Fusione, sarà inefficace e pertanto le azioni Autostrade per le quali tale diritto sia stato esercitato ritorneranno senza indugio nella libera disponibilità dei medesimi azionisti; e correlativamente
- le somme necessarie per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso assegnate nell'ambito dell'offerta in opzione promossa da Autostrade ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2 cod. civ. saranno rimesse nella libera disponibilità degli assegnatari.

Di tali circostanze si darà comunicazione anche mediante avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

*** **

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea degli azionisti di Autostrade S.p.A. nelle presente sede ordinaria:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sullo stato del procedimento di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. e circa l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- preso atto, inoltre, che gli organi amministrativi di Abertis e Autostrade, tenuto conto dell'assenza di una delle autorizzazioni alla quale è subordinata l'attuazione della Fusione, nonché del citato mutamento dell'assetto normativo esistente alla data nella quale il progetto di fusione è stato approvato dalle assemblee delle due società, sono pervenuti in data odierna alla comune constatazione della impossibilità di dare attuazione alla Fusione;

- tenuto conto pertanto, che, rispetto alla data di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. deliberata dall'assemblea straordinaria delle due società il 20 giugno 2006 sono sopravvenute insuperabili, allo stato, circostanze ostative all'attuazione della predetta operazione di fusione;

delibera

di non assumere alcuna deliberazione sulla proposta di distribuire un dividendo straordinario pari a 3,75 Euro per ciascuna azione ordinaria di Autostrade S.p.A. di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea odierna, in quanto sono sopravvenute insuperabili, allo stato, circostanze ostative all'attuazione della predetta operazione di fusione.

Roma, 13 dicembre 2006

Autostrade S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente